## Cassazione civile, sez. lav., 20/12/2013, n. 28564 – est. Pres. Dott. Paolo Stile

- omissis -

## **Fatto**

Con ricorso depositato il 17 Giugno 1999, M.G., premesso che in data (OMISSIS), mentre lavorava in qualità di autista "presso la cava (OMISSIS)" alle dipendenze della CONCEBI SRL subiva un infortunio rimanendo paralizzato alla gamba sinistra, assumeva che la responsabilità dell'evento era da imputare alla società ed a B.S., nelle rispettive qualità di datore di lavoro e di proprietario della cava.

Adduceva che era stata attuata "una intermediazione di mere prestazioni di lavoro" tra il proprietario della cava e la società e che la responsabilità solidale di entrambi traeva origine dalla violazione delle disposizioni contenute nell'art. 2087 c.c..

Chiedeva, pertanto, la condanna dei predetti "in solido o pro quota secondo la misura delle rispettive responsabilità", al risarcimento del danno complessivamente determinato nella somma di L. 700.000000 o nella maggiore o minore somma da determinarsi in corso di causa.

Si costituiva la CONCEBI SRL, assumendo che nessuna responsabilità poteva ad essa essere attribuita dovendo l'evento infortunistico essere imputato a fatto esclusivo dello stesso M.. Questi, infatti - aggiungeva la società -, alla guida di un autocarro, avendo notato, durante le operazioni di carico del mezzo con terra, delle pietre che ostruivano il passaggio, scendeva dall'autocarro dopo aver inserito il freno di manovra; sennonchè, accortosi che il mezzo, privo di conducente, aveva iniziato improvvisamente a scendere lungo il pendio, si poneva al suo inseguimento, tentando di aggrapparsi allo sportello, ma, mentre era in procinto di aprirlo, veniva sbalzato a terra con violenza, rimanendo travolto dalle ruote posteriori e riportando lesioni gravissime.

L'INAIL, costituitosi, eccepiva il suo difetto di legittimazione passiva.

Con sentenza del 28.9.2007 il G.L. del Tribunale di Palermo riteneva provata la sussistenza della dedotta ipotesi di intermediazione vietata di mano d'opera, e, considerata imprudente la condotta del lavoratore, anche se non al punto da interrompere il nesso causale fra le omissioni datoriali e l'evento dannoso, valutava l'incidenza causale della "colpa" del lavoratore in misura pari ai due terzi;

inoltre, accertato che dall'infortunio era occorso al M. un danno biologico nella misura del 55%, ed applicati i criteri dettati dal D.Lgs. n. 38 del 2000, e dalla tabella di cui al D.M. 12 luglio 2000, riteneva spettante ai lavoratore al detto titolo la somma di Euro 45.144,63. Riteneva, pure, il G.L. palermitano spettante al M., a titolo di risarcimento del danno morale, la somma di Euro 11.286,15 corrispondente ad un quarto dell'importo riconosciuto a titolo di risarcimento del danno biologico.

Condannava, pertanto, B.S. e la CON.CE.BI s.r.l. a corrispondere, in solido tra loro, la somma di Euro 56.430,78 oltre accessori e spese di lite che compensava per la metà.

Avverso tale decisione proponeva appello la società, chiedendone la riforma.

Si costituiva il M., chiedendo il rigetto del gravame e, assumendo che la sua condotta non poteva essere considerata concausa dell'evento, che andava totalmente attribuito al B. e alla società, chiedeva, con appello incidentale, condannarsi gli stessi in solido a corrispondergli la somma di Euro 361.519,83, o quella maggiore o minore che risultasse dovuta.

Nè l'INAIL nè gli eredi del deceduto B., B. P., B. e G., si costituivano.

Con sentenza del 14 ottobre 2010-21 febbraio 2011, l'adita Corte d'appello di Palermo, ritenuto che l'infortunio era da imputare esclusivamente al lavoratore, il quale, per una scelta volontaria e del tutto arbitraria, aveva affrontato un rischio diverso da quello inerente all'attività lavorativa, rigettava la domanda proposta con il ricorso introduttivo, condannando il M. alle spese, in favore della CON.CE.BI s.r.l., del doppio grado di giudizio, nulla disponendo nei confronti delle altre parti rimaste contumaci.

Per la cassazione di tale pronuncia ricorre M.G. con quattro motivi. Resistono con controricorso la società CON.CE.BI e B.B. e P., mentre B.G. e l'INAIL non hanno svolto attività difensiva.

## Diritto

Con il primo motivo il M., denunciando nullità della sentenza per violazione e/o elusione del giudicato (art. 360 n. 4 c.p.c.), violazione e falsa applicazione dell'art. 332 c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.), violazione dell'art. 2909 c.c., unitamente a vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), violazione e falsa applicazione della L. n. 1369 del 1960, artt. 1 e 3, e dell'art. 1362 c.c. e ss., nonchè vizio di motivazione (art. 360, nn. 3 e 5), sostiene che la Corte d'appello ha errato nel riformare la sentenza del tribunale sia per la parte relativa alla responsabilità della CON.CE.BI sia per la parte relativa alla responsabilità di B.S., dato che solo la società predetta aveva impugnato la sentenza del tribunale, con conseguente passaggio in giudicato della pronuncia nei confronti del B.. Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando omessa o carente motivazione su punti decisivi della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5), violazione e falsa applicazione dell'art. 2087 c.c., (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), violazione e falsa applicazione dell'art. 1218 c.c. (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della L. 23 ottobre 1960, n. 1369 (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), lamenta che la Corte d'appello abbia genericamente escluso "elementi di responsabilità" a carico del datore di lavoro senza specificare se abbia inteso riferirsi al B., che di fatto utilizzava le prestazioni di lavoro, o alla CON.CE.BI., che era il datore di lavoro intermediante, così privando la motivazione di un essenziale chiarimento e, comunque, violando le disposizioni di legge degli artt. 1218 e 2087 c.c., e degli artt. 1 e 3 della legge, al tempo vigente, del 23 ottobre 1960 n. 1369.

Con ulteriore motivo il ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5), violazione e falsa applicazione degli artt. 40 e 41 c.p. (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), violazione e falsa applicazione dell'art. 2087 c.c., in relazione a violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 4, (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), violazione e falsa applicazione dell'art. 35 Cost., (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

Sostiene il M. che la Corte d'appello ha completamente ignorato la rilevanza, sotto il profilo causale, del guasto dell'impianto frenante dell'autocarro, senza del quale il veicolo non si sarebbe mosso ed il sinistro non si sarebbe verificato, erroneamente escludendo ogni responsabilità del datore di lavoro.

Con il medesimo motivo il ricorrente evidenzia anche che la Corte territoriale ha del tutto omesso di considerare come sia anche mancata la prova delle necessarie informazioni, (al M.) del funzionamento dell'impianto frenante del mezzo e come tale carenza probatoria andava colmata dal datore di lavoro e non dal lavoratore.

Con l'ultimo motivo si denuncia omessa, carente e contraddittoria motivazione su elementi decisivi della controversia ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, violazione e falsa applicazione dell'art. 2087 c.c., in relazione a violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 303 del 1956, art. 5, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, nonchè violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 6, art. 2045 c.c., e art. 54 c.p. (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

Lamenta il M. che il Giudice a quo abbia ritenuto abnorme la condotta dallo stesso tenuta senza considerare che l'errore dell'omesso inserimento del freno di parcheggio era solo dipeso da una carenza di informazione sull'impiego del sistema frenante del mezzo e che neppure abnorme poteva considerarsi il tentativo di salire sul mezzo in movimento per fermarne la corsa dato che quel tentativo non era estraneo alla attività produttiva ed era, comunque, ispirato dalla necessità di salvare un mezzo della azienda e prevenire l'investimento degli altri lavoratori che operavano nel cantiere.

Tanto chiarito, va osservato, quanto al primo motivo con cui il ricorrente - come accennato - si duole che la Corte territoriale non abbia tenuto conto del passaggio in giudicato della sentenza nei confronti del B. non costituitosi in grado di appello, che la censura è fondata.

E pacifico nella giurisprudenza della Corte il principio secondo il quale, in ipotesi di responsabilità solidale tra coobbligati, si verte in causa scindibile (art. 332 c.p.c.), cosicchè, l'appello proposto da uno soltanto dei condannati in solido non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza nei confronti del coobbligato non appellante, qualora, nei suoi confronti, siano decorsi i termini di cui agli artt. 325 e 326 c.p.c. (vedi, tra le numerose, Cass. n. 7308/2007; Cass. 18 ottobre 2005, n. 20140). Con l'ulteriore precisazione che il principio del giudicato riflesso, ovvero il principio per cui un coobbligato può avvalersi del giudicato favorevole emesso in un giudizio promosso da altro coobligato anche se non vi ha partecipato, può essere invocato solamente da un soggetto che non sia diretto destinatario di un diverso e contrario giudicato formatosi nel frattempo (Cass. 6 aprile 2004, n. 6694).

I richiamati principi sono sicuramente applicabili alla fattispecie, ravvisata dal giudice di primo grado, di obbligazione solidale con cui si è posti a carico dei due soggetti, in solido, l'obbligo di pagare la retribuzione dovuta al lavoratore, non ricorrendo l'ipotesi della pregiudizialità dipendenza tra le posizioni dei coobbligati (su cui vedi, per es., Cass. 18674/2005). Il motivo va, quindi, accolto.

Privi di fondamento sono, invece, i successivi motivi, rispetto ai quali, le argomentazioni espresse dalla Corte territoriale, valgono, già di per sè, a fornire elementi di adeguato riscontro. Il Giudice a quo ha, infatti, in primo luogo tenuto a chiarire come le modalità dell'infortunio, per cui è controversia, non fossero contestate dalle parti, sicchè doveva ritenersi accertato che il 2 dicembre 1993 M.G., durante le operazioni di carico di terra effettuate in una zona in discesa, dopo avere inserito il freno di manovra scendeva dall'autocarro per togliere dal terreno alcune pietre che ostruivano il passaggio. Accortosi che l'autocarro aveva iniziato improvvisamente a scendere lungo il pendio, si poneva al suo inseguimento e tentava di aggrapparsi allo sportello, ma, mentre era in procinto di aprilo, veniva sbalzato a terra con violenza per effetto del movimento irregolare del mezzo, rimanendo travolto dalle ruote posteriori e riportando lesioni gravissime.

Ha poi proceduto ad individuare le responsabilità del sinistro, osservando che dall'ampia istruttoria compiuta in primo grado non erano emersi nei confronti del datore di lavoro elementi di responsabilità in relazione all'infortunio di cui trattasi, nè, tanto meno, specifiche violazioni di norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Si è preoccupato, quindi, di motivare tali conclusioni, osservando che detti elementi non potevano essere costituiti, come ritenuto dal Tribunale, dalla mancata specifica informazione sulle modalità di utilizzo del sistema frenante da parte del datore di lavoro, posto che il M. era ben a conoscenza di tale sistema, essendo un esperto nella guida dell'autocarro in questione per averlo in precedenza condotto per lunghi periodi (cfr. dichiarazioni di P. G. e di A.S., entrambi colleghi di lavoro del M.).

Peraltro, anche gli accertamenti eseguiti dal Corpo Regionale delle Miniere - Distretto Minerario di Palermo avevano escluso elementi di responsabilità a carico del datore di lavoro. Alla stregua di tutto quanto precede ha, coerentemente, escluso che l'infortunio in questione fosse stato determinato da condotte od omissioni poste in essere dal datore di lavoro e che queste avessero avuto una benchè minima efficienza causale nella determinazione dell'evento, dovendosi invece ritenere che esso era da addebitare alla condotta del lavoratore il quale, da un lato, scendendo dall'automezzo in un terreno in discesa aveva omesso di inserire il freno di parcheggio e, dall'altro, si era posto all'inseguimento dell'autocarro, aggrappandosi allo sportello e tentando di entrare nella cabina di guida.

Ha, infine concluso, con una valutazione in fatto, fondata sul descritto accertamento, e con opportuni riferimenti alla giurisprudenza di questa Corte, che una tale condotta presentava i caratteri della abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute con conseguente esonero totale del datore di lavoro da responsabilità (Cass. n.7454/2002; Cass. n. 5920/2004; Cass. n.4980/2006).

Trattasi di una valutazione del giudice di merito, debitamente argomentata, rispetto alla quale risulta del tutto irrilevante la questione della identificazione del datore di lavoro.

Per quanto esposto, va accolto il primo motivo e rigettati gli altri, con conseguente cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto. Sussistendo i presupposti per la decisione della causa nel merito (art. 384 c.p.c., comma 2, u.p.), va confermata la sentenza di primo grado nei confronti di B.P., B. e G., quali eredi di B.S., e così pure, nel resto, la sentenza impugnata, con compensazione delle spese di questo giudizio.

## **PQM**

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta gli altri.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, conferma la sentenza di primo grado nei confronti di B.P., B. e G., quali eredi di B.S.. Conferma nel resto la sentenza impugnata e compensa le spese di questo giudizio.

Così deciso in Roma, il 20 novembre 2013.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2013